

# ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile:

- vitalizia;
- certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
- reversibile;
- con controassicurazione;
- con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).

ed. 01/2020

## Condizioni di assicurazione

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Beneficiario</b>	Soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
<b>Gestione separata RENDIGEN</b>	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>Polizza</b>	Documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
<b>Proposta di assicurazione</b>	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Rendita immediata</b>	Tipologia di rendita che decorre dalla data di versamento del premio (diversamente dalla rendita differita, che decorre dopo un numero di anni prestabilito). Il pagamento delle rate di rendita può avvenire in via anticipata o posticipata (v. definizione successiva).
<b>Rendite con rate posticipate/anticipate</b>	Tipologie di rendita in cui, rispettivamente, le rate sono pagate alla fine o all'inizio del periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
<b>Ricorrenza annuale della posizione individuale</b>	Anniversario della data di decorrenza della posizione individuale.
<b>Tasso di interesse tecnico</b>	Tasso finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del premio versato.

## CHE COSA È ASSICURATO? / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

### Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto è un'assicurazione collettiva con la quale, a fronte del premio (→ [Definizioni](#)) unico versato dal contraente (→ [Definizioni](#)) per ciascun assicurato (→ [Definizioni](#)) intestatario di una posizione individuale, Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)) una prestazione in forma di **rendita vitalizia immediata** (→ [Definizioni](#)), **rivalutabile** annualmente sulla base del rendimento di una gestione separata (→ [Definizioni](#)).

### Art. 2 Prestazioni

Il contraente può scegliere, in relazione ai singoli assicurati, una tra le seguenti tipologie di prestazioni.

#### 1. Rendita vitalizia

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in **rate posticipate** (→ [Definizioni](#)) con il frazionamento scelto dal contraente, **finché l'assicurato è in vita**. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso.

#### Esempio

Se la posizione individuale ha decorrenza il 10 gennaio e la rateazione della rendita è trimestrale, la prima rata viene pagata il 10 aprile

#### 2. Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in **rate posticipate** con il frazionamento scelto dal contraente, **in modo certo per i primi 5 o 10 anni** e successivamente finché l'assicurato è in vita.

#### 3. Rendita reversibile

L'assicurazione prevede due assicurati (assicurato principale e assicurato **reversionario**) e garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in **rate posticipate** con il frazionamento scelto dal contraente, finché l'assicurato principale è in vita.

Al verificarsi del decesso dell'assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la **percentuale di reversibilità** indicata dal contraente al momento dell'attivazione della posizione assicurativa, finché l'assicurato reversionario è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo assicurato superstite.

#### 4. Rendita con controassicurazione

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in **rate posticipate** con il frazionamento scelto dal contraente, finché l'assicurato è in vita.

Inoltre, al verificarsi del decesso dell'assicurato, Generali Italia paga un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:

- il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale (→ [Definizioni](#)) che precede la data del decesso e
- la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate.

#### 5. Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)

L'assicurazione garantisce le seguenti prestazioni:

**5.1** rendita vitalizia immediata rivalutabile **in caso di vita** dell'assicurato, pagabile in **rate posticipate** con il frazionamento scelto dal contraente, finché l'assicurato è in vita; è **eventualmente** possibile scegliere la rendita **reversibile** a favore di un assicurato reversionario: in tal caso, al verificarsi del decesso dell'assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata, finché il reversionario è in vita;

**5.2** rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva **in caso di non autosufficienza (LTC)** dell'assicurato, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in **rate anticipate** (→ [Definizioni](#)); tale rendita aggiuntiva LTC:

- opera **esclusivamente** in caso di perdita di autosufficienza dell'**assicurato principale**;
- **non è reversibile** e pertanto, se è stata scelta la rendita sub 5.1 reversibile, in caso di decesso dell'assicurato principale che percepiva la rendita aggiuntiva LTC, quest'ultima non è dovuta al reversionario.

Per tutte le tipologie di rendita, l'**importo annuo iniziale** si ottiene dividendo il premio versato a Generali Italia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nel contratto rilasciato da Generali Italia.

I **tassi di conversione** in rendita, specifici per ciascuna tipologia, sono calcolati in funzione dell'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita come indicato nel contratto), del sesso dell'assicurato e del frazionamento scelto. In caso di rendita reversibile, il tasso di conversione viene determinato anche con riferimento all'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita come indicato nel contratto), al sesso del reversionario e alla percentuale di reversibilità scelta.

I tassi di conversione in rendita sono determinati adottando la tavola di sopravvivenza A62D<sup>1</sup> e tenendo conto dei caricamenti sul premio e sulle rate di rendita attese (→ [art. 14, lett. a-b](#)).

**L'importo annuo iniziale delle tipologie di rendita sub 2, 3, 4 e 5 è inferiore a quello della tipologia sub 1.**

È prevista la facoltà di Generali Italia di modificare successivamente i tassi di conversione in rendita, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 17.

La rendita iniziale è **rivalutata** a ciascuna ricorrenza annuale della posizione individuale (→ [Definizioni](#)), secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ [art. 4](#)).

La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) è rivalutata alla stessa ricorrenza annuale della posizione individuale relativa alla rendita in caso di vita.

Per motivi di chiarezza espositiva, le specificità della tipologia di rendita LTC sono riportate al successivo art. 3.

### **Art. 3 Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)**

#### **Definizione di perdita permanente di autosufficienza**

La perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'assicurato principale è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
- alzarsi e deambulare
- controllare le funzioni intestinali e urinarie
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza è riconosciuta quando l'assicurato principale raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri riportati nella Tabella in allegato I.

#### **Limiti di ingresso in assicurazione**

Non sono assicurabili, in qualità di assicurato principale, le persone aventi un'età (calcolata in anni e mesi) superiore a **70 anni**.

Non sono assicurabili, in qualità di assicurato principale, le persone che si trovano in uno stato di **non autosufficienza preesistente** al momento della richiesta di ingresso in assicurazione.

Se in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulta preesistente alla richiesta di ingresso in assicurazione, Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

#### **Esclusioni**

La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale non opera se la perdita di autosufficienza è causata da:

- attività dolosa dell'assicurato principale
- partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi.

In questi casi Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

Se si verifica la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi 5 anni dalla decorrenza della posizione individuale (→ [art. 12](#)), Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

#### **Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza**

La richiesta di pagamento per perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale deve essere tempestivamente inviata, direttamente dall'assicurato o per il tramite del contraente, in forma scritta<sup>2</sup> a Generali Italia<sup>3</sup> o

<sup>1</sup> La tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti) è elaborata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

<sup>2</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnata da una relazione del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza e certifichi le relative cause<sup>4</sup>.

Generali Italia si riserva di richiedere all'assicurato principale di fornire informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Generali Italia accerta e riconosce o meno la perdita di autosufficienza entro 6 mesi (**periodo di accertamento**) dalla data di ricevimento della suddetta documentazione (**data di denuncia**) e ne dà comunicazione per iscritto al contraente o all'assicurato principale entro il medesimo termine.

In caso di accertamento della perdita di autosufficienza, Generali Italia inizia a pagare la relativa rendita entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'accertamento. Il primo pagamento comprende le eventuali rate scadute tra la data di denuncia (decorrenza della posizione individuale in caso di perdita di autosufficienza → [art. 12](#)) e quella di conclusione dell'accertamento.

#### **Esempio:**

Data di denuncia dello stato di non autosufficienza: 10/01/2020

Data conclusione accertamento (entro il 10/07/2020): 30/05/2020

Data primo pagamento rendita aggiuntiva LTC (entro il 30/06/2020): 20/06/2020

Rateazione (= rateazione rendita in caso di vita): trimestrale

Importo della rata aggiuntiva LTC (= rendita in caso di vita): 500 €

Importo primo pagamento rendita aggiuntiva LTC: 1.000 € (rate scadute il: 10/01/2020; 10/04/2020)

Date pagamenti successivi rendita aggiuntiva LTC: 10/07/2020; 10/10/2020; ...

#### **Rivedibilità dello stato di non autosufficienza**

Nel periodo di erogazione della rendita, Generali Italia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza dell'assicurato principale, non più di una volta ogni 3 anni. In tale occasione è richiesto almeno un certificato del medico curante che attesta la permanenza dello stato di non autosufficienza. Generali Italia può comunque richiedere all'assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risulta che l'assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri riportati nella Tabella in allegato I, il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza cessa immediatamente, mentre viene mantenuto soltanto il pagamento della rendita in caso di vita.

#### **Arbitrato in controversie**

In caso di controversie di natura medica sullo stato di non autosufficienza permanente, non riconosciuto da Generali Italia in fase di accertamento o di successiva revisione ai sensi del paragrafo precedente, l'assicurato principale ha facoltà di promuovere il conferimento della decisione ad un Collegio arbitrale composto di 3 medici, nominati uno da Generali Italia, l'altro dall'assicurato principale o su sua delega dal contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti o in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato principale. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa nominato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.

Il Collegio medico può svolgere o richiedere qualsiasi accertamento sanitario che ritiene opportuno (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

#### **Art. 4 Clausola di rivalutazione**

Il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita in base al rendimento della gestione separata RENDIGEN, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della stessa gestione disponibile su [www.generali.it](http://www.generali.it).

<sup>3</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Vita Collettive e Fondi Pensione, Ufficio Gestione Fondi Pensione, Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

<sup>4</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

## Rendimento

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della posizione individuale (→ [Definizioni](#)).

### Esempio

Se la posizione individuale ha decorrenza nel mese di gennaio 2020, alla ricorrenza di gennaio 2021, l'anno considerato va dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

### Rendimento attribuito al contratto

È pari al rendimento della gestione separata diminuito del valore trattenuto (→ [art. 14, lett. c](#)) da Generali Italia, entrambi espressi in punti percentuali.

### Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l'eventuale tasso di interesse tecnico (→ [Definizioni](#)), già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita (→ [art. 2](#)), e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione.

La rivalutazione attribuita alla rendita **non può in ogni caso essere negativa**.

	<i>Rendimento attribuito – tasso tecnico</i>
<i>Misura di rivalutazione = maggiore tra 0 (zero) e</i>	<hr/>
	<i>1 + tasso tecnico</i>
<b>Esempio:</b>	
<i>Rendimento Gestione</i>	3,00%
<i>Rendimento trattenuto</i>	1,20%
<i>Rendimento attribuito</i>	1,80% = 3,00% - 1,20%
<i>Tasso tecnico</i>	0,50%
<i>Misura di rivalutazione</i>	1,29% = maggiore tra 0(zero) e (1,80% - 0,50%) / (1 + 0,50%)

Se il tasso tecnico è pari a 0 (zero), la misura di rivalutazione risulta uguale al rendimento attribuito.

### Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale della posizione individuale, la rendita in vigore alla ricorrenza annuale precedente è rivalutata come sopra.

## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Art. 5 Persone non assicurabili

Solo per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previsti **limiti di ingresso in assicurazione** (→ [art. 3](#)).

### Art. 6 Esclusioni

Solo per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previste **esclusioni** (→ [art. 3](#)).

## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Art. 7 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, le dichiarazioni dell'assicurato principale rilevano anche ai fini dell'assunzione del rischio da parte di Generali Italia (→ [art. 3 - Limiti di ingresso in assicurazione](#)).

Il contraente, all'atto della stipula del contratto di assicurazione, si impegna a comunicare a Generali Italia, al momento della richiesta di ingresso in copertura, i seguenti dati relativi a ciascun assicurato: nome, cognome, sesso, data di

nascita, codice fiscale, indirizzo, importo di premio e, nel caso di rendita reversibile (→ [art. 2 punto 3](#)), anche i dati anagrafici del reversionario e la percentuale di reversibilità.

L'inesatta indicazione dell'età e/o del sesso dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.

Il contraente si impegna a fornire, all'ingresso in copertura e ad ogni ricorrenza annuale della posizione individuale, i **certificati di esistenza in vita** dell'assicurato e del reversionario, emessi non più di 3 mesi prima; e a comunicare tempestivamente i decessi.

Generali Italia si riserva di richiedere in qualsiasi momento il certificato di nascita dell'assicurato e del reversionario.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza/domicilio o sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### Art. 8 Richieste di pagamento a Generali Italia

Per il pagamento della rendita vitalizia a favore dell'assicurato principale, non è necessaria alcuna richiesta, ferma la presentazione annuale del certificato di esistenza in vita.

Per i **pagamenti per decesso** dell'assicurato principale, il contraente deve presentare a Generali Italia<sup>5</sup>, o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i beneficiari:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>6</sup> dal quale risulti:
  - o se l'assicurato ha lasciato o meno testamento;
  - o che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;
  - o l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari dell'assicurato, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari (se non già presentati o scaduti);
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Per i **pagamenti per perdita di autosufficienza** dell'assicurato principale, si rimanda alla relativa procedura di denuncia, accertamento e riconoscimento (→ [art. 3](#)).

Generali Italia esegue i pagamenti **entro 30 giorni** dal ricevimento della documentazione completa o dalla data di scadenza delle rate di rendita; tale termine è elevato a **90 giorni** per la prima rata di rendita. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

#### Art. 9 Pagamento delle rendite

Il pagamento delle rate di rendita avviene con la **rateazione scelta** dal contraente nella richiesta di ingresso in copertura dell'assicurato.

Il pagamento viene effettuato in via **posticipata** (→ [Definizioni](#)) per tutte le tipologie di rendita, ad eccezione della rendita aggiuntiva in caso di perdita di autosufficienza (→ [art. 2, punto 5.2](#)) che viene pagata in via **anticipata** (→ [Definizioni](#)).

Il pagamento della rendita in caso di vita **termina**:

- con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'assicurato principale, oppure
- in caso di rendita reversibile (→ [art. 2, punto 3](#)), con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso del reversionario, se successivo al decesso dell'assicurato principale, oppure
- in caso di rendita certa (→ [art. 2, punto 2](#)), con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo, se successivo al decesso dell'assicurato.

Il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza (→ [art. 2, punto 5.2](#)) termina con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza (→ [art. 3](#)).

<sup>5</sup> Vedi nota 3.

<sup>6</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.



Per tutte tipologie di rendita, ad eccezione della rendita certa (→ [art. 2, punto 2](#)) per il periodo di 5 o 10 anni previsto, il pagamento è sospeso dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita dell'assicurato principale o del reversionario.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Art. 10 Limiti e mezzi di versamento del premio

Non sono previsti limiti di premio.

Il contraente esegue il versamento del premio unico relativo alla singola posizione assicurativa al momento in cui richiede l'ingresso in assicurazione.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>7</sup>;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento del premio esclusivamente un conto corrente direzionale.

### Non è possibile versare i premi in contanti.

Se il versamento è effettuato con bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

#### Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta (→ [Definizioni](#)) sottoscritto dal contraente.

#### Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore alla data di decorrenza indicata nel contratto stesso.

### Art. 12 Durata

#### Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in **5 anni** dalla data di decorrenza indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

#### Decorrenza e durata delle posizioni individuali

Ciascuna posizione individuale riferita alla rendita in caso di vita ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso della rendita certa per 5 o 10 anni (→ [art. 2, punto 2](#)), la durata della posizione individuale è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato, se questo si verifica dopo la conclusione del periodo di pagamento certo; in caso contrario, la durata è fissa e pari rispettivamente a 5 o 10 anni.

Nel caso della rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza (→ [art. 2, punto 5.2](#)), la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato principale o della revisione del suo stato di non autosufficienza (→ [art. 3](#)).

<sup>7</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

## Proroga della scadenza del contratto

Se alla scadenza il contratto non viene disdetto dal contraente o da Generali Italia, con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC), si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il contratto si risolve immediatamente se durante il periodo di proroga non è più attiva alcuna posizione assicurativa individuale e non sono stati versati premi nell'ultimo triennio.

In caso di disdetta, le prestazioni garantite sulle posizioni individuali in base ai versamenti effettuati rimangono in vigore alle condizioni del presente contratto.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Art. 13 Recesso

Non è prevista la facoltà di recesso.

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Art. 14 Costi

#### a) Costi sul premio<sup>8</sup>

Caricamenti percentuali sul premio	1,75%
------------------------------------	-------

#### b) Costi per l'erogazione della rendita<sup>8</sup>

Caricamenti percentuali sulle rate di rendita attese	1,25%	per le rendite: vitalizia; certa; reversibile; con controassicurazione
	1,50%	per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza

#### c) Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,02%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,02%

## SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

### Art. 15 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione delle assicurazioni oggetto del contratto.

## ALTRE DISPOSIZIONI

### Art. 16 Beneficiari

I beneficiari delle prestazioni di rendita vitalizia sono gli assicurati. Per la tipologia di rendita reversibile (→ [art. 2, punto 3](#)), il beneficiario è l'assicurato principale e, dopo il decesso di quest'ultimo, il beneficiario è l'assicurato reversionario, se ancora in vita.

Per le tipologie di rendita certa per 5 o 10 anni (→ [art. 2, punto 2](#)) e con controassicurazione (→ [art. 2, punto 4](#)), i beneficiari delle prestazioni per il caso di morte dell'assicurato sono i soggetti indicati dall'assicurato stesso per il tramite del contraente o per testamento. In mancanza di designazione, i beneficiari sono gli eredi testamentari o legittimi dell'assicurato.

<sup>8</sup> I coefficienti di conversione in rendita allegati al contratto sono già comprensivi dell'applicazione di questi costi.

#### Art. 17 Modifica dei tassi di conversione in rendita

Generali Italia si riserva la facoltà di modificare, alla scadenza del contratto (→ [art. 12 - Durata del contratto](#)), i tassi di conversione in rendita, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.

In tal caso, Generali Italia comunica al contraente, entro i 6 mesi precedenti la scadenza del contratto, i nuovi coefficienti di conversione in rendita che saranno applicati, in caso di tacito rinnovo (→ [art. 12 - Proroga della scadenza del contratto](#)), agli assicurati inseriti in copertura successivamente.

Resta salva la facoltà del contraente di disdettare il contratto entro i 30 giorni precedenti la scadenza con le modalità indicate all'art. 12.

#### Art. 18 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in euro.  
La valuta contrattuale è espressa in euro.

#### Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del contraente.  
Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>9</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
e-mail: [generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com)

#### Art. 20 Riservatezza dei dati personali

Il contraente si impegna a fornire agli assicurati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e a restituire a Generali Italia il consenso dell'assicurato ove previsto.

#### Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

<sup>9</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

**Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza**

Grado	Attività	Punti
<b>Farsi il bagno o la doccia</b>		
1°	l'assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	0
2°	l'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	5
3°	l'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	10
<b>Vestirsi e svestirsi</b>		
1°	l'assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	0
2°	l'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	5
3°	l'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	10
<b>Andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale</b>		
1°	l'assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare alla toilette (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato alla toilette	0
2°	l'assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	5
3°	l'assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	10
<b>Alzarsi e deambulare</b>		
1°	l'assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	0
2°	l'assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	5
3°	l'assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	10
<b>Controllare le funzioni intestinali e urinarie</b>		
1°	l'assicurato è completamente continente	0
2°	l'assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	5
3°	l'assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	10
<b>Bere e mangiare</b>		
1°	l'assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	0
2°	l'assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere	5
3°	l'assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	10

## Indice

DEFINIZIONI .....	3
CHE COSA È ASSICURATO? / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?.....	4
Art. 1 Oggetto del contratto.....	4
Art. 2 Prestazioni .....	4
Art. 3 Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) .....	5
Art. 4 Clausola di rivalutazione .....	6
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	7
Art. 5 Persone non assicurabili.....	7
Solo per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previsti <b>limiti di ingresso in assicurazione</b> (→ art. 3). .....	7
Art. 6 Esclusioni .....	7
Solo per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previste <b>esclusioni</b> (→ art. 3)......	7
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? .....	7
Art. 7 Dichiarazioni.....	7
Art. 8 Richieste di pagamento a Generali Italia .....	8
Art. 9 Pagamento delle rendite .....	8
QUANDO E COME DEVO PAGARE? .....	9
Art.10 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	9
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? .....	9
Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto .....	9
Art. 12 Durata .....	9
<b>Durata del contratto</b> .....	9
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? .....	10
Art. 13 Recesso .....	10
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? .....	10
Art. 14 Costi .....	10
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?.....	10
Art. 15 Riscatto .....	10
ALTRE DISPOSIZIONI.....	10
Art. 16 Beneficiari .....	10
Art. 17 Modifica dei tassi di conversione in rendita .....	11
Art. 18 Valuta contrattuale .....	11
Art. 19 Foro competente .....	11
Art. 20 Riservatezza dei dati personali .....	11
Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali .....	11
ALLEGATO I.....	12

